

LA GIUNTA COMUNALE

SU proposta del Sindaco, che riferisce in merito al presente argomento;

PREMESSO che l'attuale normativa in materia di utilizzo degli scuolabus di proprietà comunale impedisce l'utilizzo del mezzo, per trasporti casa-scuola gestiti dall'ente pubblico, in territori comunali diversi da quello di immatricolazione;

DATO ATTO che con D.M. 31 gennaio 1997 si è stabilito quanto già sostenuto con diverse Circolari degli organi tecnici della Motorizzazione Civile, relativamente alla possibilità di utilizzare gli scuolabus nei territori comunali confinanti sia per ragioni logistiche legate alla condivisione di strade poste a confine, sia per lo svolgimento del servizio di scuolabus in base ad accordo tra Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 o altre forme convenzionali;

PRESO ATTO della necessità di stipulare con l'Amministrazione comunale viciniora di Vinzaglio, un accordo per il trasporto scolastico intercomunale, secondo il testo concordato con la suddetta Amministrazione, posto in allegato alla presente deliberazione e composto da nr. 7 articoli;

RAVVISATA la necessità di far decorrere tale Accordo a far data dall'8 gennaio p.v.;

VISTO che tale Accordo è prodromo di ulteriori intese tra le due Amministrazioni in ambito scolastico;

PRESO ATTO che, a riguardo della suddetta proposta, è stato acquisito dai responsabili dei Servizi interessati, il parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica, reso ai sensi di quanto previsto dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;

CON VOTI unanimi, palesemente espressi,

DELIBERA

DI APPROVARE ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990, l'accordo con l'Amministrazione comunale viciniora di Vinzaglio, per il trasporto scolastico intercomunale, secondo il testo concordato con la suddetta Amministrazione, posto in allegato alla presente deliberazione e composto da nr. 7 articoli.

DI DARE ATTO che l'Accordo in parola - in attesa della sua sottoscrizione - decorre dalla data dell'8 gennaio u.s. ed avrà la durata di un anno, con possibilità di rinnovo.

DI AUTORIZZARE il Sindaco o suo delegato alla sottoscrizione della Convenzione.

DI DICHIARARE con separata ed apposita votazione, resa palesemente ed all'unanimità dai presenti, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza.

**ACCORDO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE N. 241/1990,
PER IL TRASPORTO SCOLASTICO INTERCOMUNALE
TRA I COMUNI DI CASALINO E DI VINZAGLIO**

ART. 1 Il presente accordo disciplina i rapporti tra comuni di Casalino e di Vinzaglio per il trasporto di alunni frequentanti al momento il plesso scolastico di Borgovercelli (in particolare la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I° Grado) ed abitanti in Comune diverso da quello in cui ha sede la scuola frequentata.

ART. 2 I mezzi destinati al trasporto scolastico di proprietà e/o in gestione al Comune di Casalino sono legittimati a circolare nel territorio comunale del Comune di Vinzaglio per l'effettuazione del suddetto Servizio da e per la sede scolastica frequentata.

ART. 3 La gestione del Servizio (autorizzazioni, orari, nr. di corse, corrispondenza e gestione utenti), oggetto del presente accordo, è demandata ai rispettivi Responsabili del Servizio scolastico e del Servizio tecnico. Le scelte di programmazione ed organizzative sono di competenza dei Sindaci (o Assessori/Consiglieri delegati) dei rispettivi Comuni che daranno vita a forme di consultazione che si rendessero necessarie nel corso della gestione del servizio.

ART. 4 In considerazione dell'entità e dell'articolazione del servizio, delle modalità organizzative dello stesso e dei relativi costi, il Comune di Casalino si impegna a mettere a disposizione il proprio personale ed i propri mezzi per il servizio di trasporto scolastico anche degli alunni residenti a Vinzaglio.

ART. 5 Il Comune di Vinzaglio parteciperà per i propri alunni residenti, alle spese relative alle tariffe di trasporto scolastico, comprensive del costo di utilizzo dei mezzi, del Personale addetto al trasporto e di ogni altro costo afferente il presente Accordo.

ART. 6 Il presente accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione ed avrà la durata di un anno, con possibilità di rinnovo.

ART. 7 Il presente accordo viene redatto in forma di Scrittura Privata da sottoporre a registrazione in caso d'uso con oneri a carico del richiedente.

ART. 8 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo, si rinvia alle norme civili e speciali in materia.

***Il Sindaco di Casalino
Sergio FERRARI***

***Il Sindaco di Vinzaglio
Giuseppe OLIVERO***

IL PRESIDENTE
Giuseppe Olivero



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Carè

Firmato in originale

Firmato in originale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo Statuto Comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell'elenco n. 01 in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai Capigruppo Consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li **31 GEN. 2018**



Il Responsabile del Servizio

Dott. Giuseppe Carè

Firmato in originale

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal al ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li

Il Responsabile del Servizio

Dott. Giuseppe Carè

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Vinzaglio

31 GEN. 2018



Il Responsabile del Servizio
Dott. Giuseppe Carè